

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	3, 4
Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	4, 5, 6, 7
Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS)	7
Pellizzari Gianmario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4, 5
Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (5950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale ».

Ricordo che nella seduta di ieri la discussione del disegno di legge era stata rinviata a seguito della proposta di stralcio dell'articolo 1 formulata dall'onorevole Felissari.

LINO OSVALDO FELISSARI. Preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 1 che tiene conto delle questioni discusse nella seduta di ieri.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Propongo alla Commissione di adottare come testo base della discussione quello

adottato nel corso dell'esame in sede referente nella seduta del 14 gennaio corrente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per consentire il completamento l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale, o sezione autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno ventennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993 che sono autorizzati per lo scopo.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, di

concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione e l'utilizzazione dei mutui.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per consentire, mediante accordo con le regioni interessate e competenti in materia, al completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo iriguo e di opere di adduzione di riporto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere medesime.

1.1.

Felissari.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Apprezzo molto il lavoro dell'onorevole Felissari volto a trovare la soluzione di un problema che tutti riconosciamo che si scontra per altro con l'urgenza di approvare il provvedimento. Certamente l'emendamento 1.1 nasce da uno spirito di collaborazione e proprio per questo è formulato in modo equilibrato; tuttavia desidero precisare che immaginare la realizzazione di opere irrigue mediante accordo con le regioni interessate significa di fatto considerare tale accordo condizione sufficiente per la realizzazione, il che non mi sembra appropriato in base alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni prevista in materia.

Vorrei ricordare inoltre che il meccanismo della realizzazione di opere irrigue attraverso i consorzi di bonifica funziona ormai da decenni nel nostro paese e non ha mai dato luogo a controversie, anzi è uno dei pochi settori in cui le strutture pubbliche operano in maniera massiccia e rappresentano un punto di convergenza

delle diverse forze politiche a livello territoriale.

Per esempio può essere appropriato il caso del consorzio di bonifica della Val di Chiana, che proprio da questa Commissione ha avuto un rilancio e che, situandosi a cavallo tra le regioni Umbria e Toscana, è sostenuta da tutte le forze politiche.

Suggerisco pertanto di inserire al testo dell'articolo 1 l'inciso « sentite le regioni interessate e le province di Trento e Bolzano » che risponde all'obiettivo di garantire contemporaneamente alle regioni la possibilità di decidere sulle opere di rilevanza nazionale e allo Stato la propria autonomia, ferma restando la rilevanza del parere delle regioni.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Mi rendo perfettamente conto delle affermazioni contenute nell'emendamento del collega Felissari. A tal proposito mi pare che la proposta del ministro, condivisibile, non rivesta soltanto carattere formale. Non ha proposto infatti una formula di rito, anche se si tratta di una costante nel nostro modo di ragionare e di scrivere le leggi. Tale formula, a mio avviso, potrebbe in ogni caso risolvere il problema posto dal collega Felissari.

LINO OSVALDO FELISSARI. Ringrazio innanzitutto il ministro ed il relatore, non soltanto perché hanno consentito nella seduta di ieri che l'argomento potesse essere ripreso in quella odierna, dando udienza alle considerazioni che avevamo svolto, ma anche per aver accolto nel loro spirito le osservazioni stesse.

La formula proposta dal ministro è soddisfacente e, ringraziando di nuovo il relatore ed il ministro, ritengo che possiamo continuare nel nostro lavoro. Ritiro pertanto il mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole Ministro dell'agricoltura e delle foreste *aggiungere le seguenti* sentite le regioni inte-

ressate e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Alle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito da attuarsi mediante la capitalizzazione da parte dei soci ed il consolidamento di passività onerose a breve.

2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci per le finalità di cui al comma 1. Nel Mezzogiorno tale percentuale è elevata al 200 per cento.

3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare la misura di 10 punti percentuali, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da operazioni di credito fino alla fine del comma con le seguenti operazioni di credito finalizzate alla capitalizzazione ed

al consolidamento di passività onerose a breve.

2.1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole Nel Mezzogiorno con il periodo Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 197, n. 218.

2.2.

Il Relatore.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo osservare che « operazioni di credito » e « capitalizzazione » sono termini contraddittori. Viene ipotizzato che le operazioni di credito previste dalla legge concorrano, insieme con la capitalizzazione, alla ristrutturazione finanziaria delle cooperative agricole. Mi permetto pertanto di suggerire una modifica dell'emendamento nel senso di dire: « operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione dei soci, al consolidamento ».

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Ho studiato quella formula perché presumevo che ci potesse essere una maggiore possibilità di approvvigionamento, in quanto in base alla nota legge n. 752 del 1986 erano possibili due diverse opzioni, una delle quali avrebbe potuto essere esercitata intervenendo attraverso uno strumento di capitalizzazione.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tale opzione rimane.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. In accoglimento dell'osservazione del Governo, intendo formulare diversamente il mio emendamento 2.1.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha modificato il suo emendamento 2.1 nel modo seguente:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da operazioni di credito fino alla fine

del comma con le seguenti operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci al consolidamento di passività onerose a breve.

2.1.

Il Relatore.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore nella nuova stesura, perché rappresenta un netto miglioramento del testo. Sono favorevole anche all'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 7, della legge 31 luglio 1990, n. 209, è differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.

(È approvato).

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994,

pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti « Credito agrario (limite di impegno) », « Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno) » e, per lire 30 miliardi annui, l'accantonamento « Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi) »;

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento al titolo del provvedimento:

Nel titolo, sostituire la parola investimenti con la seguente credito e sopprimere la parola integrativi.

Tit. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al titolo, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato.

Ne do lettura:

« La XIII Commissione,

considerato che alcuni Consorzi di bonifica hanno spesso utilizzato fondi pubblici per la realizzazione di opere non attinenti ai fini istituzionali degli stessi;

considerato che in qualche consorzio, soprattutto nel Mezzogiorno, sono state presentate strategie non trasparenti negli appalti e nei subappalti con evidenti rischi di collusioni con imprese;

impegna il Governo

ad adottare criteri rigorosi e relativi nella concessione dei mutui di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 5950 e tali da privilegiare quei consorzi rispettosi, nella realizzazione delle opere, dei loro fini istituzionali ».

0/5950/XIII/1.

Nardone, Binelli, Felissari, Montecchi.

GIOVANNI GORIA *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo accetta l'impegno contenuto nell'ordine del giorno, pur lasciando ai presentatori la responsabilità delle considerazioni svolte nella premessa, nella quale sono espresse opinioni sempre rispettabili, ma non necessariamente coincidenti con quelle dell'esecutivo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

CARMINE NARDONE. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale » con il seguente nuovo titolo: « Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale » (5950):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni, D'Alia, Diglio, Ebner, Felissari, Ferrari Marte, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Silvestri, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 9,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 14 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO-COLOMBO